

STUDIO LEGALE**AVV. VINCENZINA SALVATORE**

Via Malta n.4 83100 Avellino

Tel. 0825.1912170 – 349.5400515 – Fax 0825.062944

PEC vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

Avviso ai sensi dell'ordinanza cautelare n. 578/2019, depositata in data 4.4.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sezione Quarta, nel procedimento R.G. n. 810/2019.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sezione Quarta R.G.n.810/2019 – udienza 6.11.2019

2. Nome del ricorrente:

Renata Del Prete

Indicazione dell'Amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via dei Diaz n.11 (80134);

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via dei Diaz n.11 (80134);

3. Estremi del provvedimento impugnato:

A. annullamento, previa sospensione, della graduatoria definitiva di merito del Concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018 per il reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado nella Regione CAMPANIA, classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado, approvata con decreto prot.n. 28879 del 30.11.2018; del verbale di approvazione della graduatoria generale, di estremi e contenuto ignoti; della scheda di valutazione dei titoli relativi alla ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice; del decreto prot. n. 422 dell'8.1.2019 con il quale l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania ha riapprovato le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per le regioni CAMPANIA e MOLISE nonché le allegate graduatorie; del decreto prot. n. 5640 del 25.2.2019 con il quale l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania ha riapprovato le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per le regioni CAMPANIA e MOLISE nonché le allegate graduatorie

B. accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente per i posti comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado.

4. Sunto dei motivi del ricorso:

Violazione art. 3 DDG. 8572018; violazione tabella A del DM. 995/2017 punti A.2.1., A.2.2., B.5.10, B.5.11. B.5.13.; violazione artt. 1 e 3 L.n. 241/1990; violazione art. 3 e 97 Costituzione.

5. Indicazione dei controinteressati:

SCHETTINO GIUSEPPINA, DE DIVITIIS ANNALISA, DE LUCA CARMELA, MENNITTO MARIA GRAZIA, LAZZARINI ANNA, IOVINO FELICETTA, ATTADEMO MARIA, TORRÀ MADDALENA, BARBATO GAIA, DI ZENZO MARINA, ORLANDO TOMMASINA, MASSIMO CARMELA, VASSALLO IMMACOLATA, SCIALLA RAFFAELE, SACCONI ANNARITA, ZANNONE ROSA MARIA, MUOLLO FABIO, AVINO GAETANA, DI MASO ROSARIA, VERTAGLIO FRANCESCA, DEL PRETE FLORA, RUSCIANO ASSUNTA, OLOFSSON MONICA HILDE, COVIELLO ROBERTO, DE VIVO BIAGIO, LANZETTA MARIA GIUSEPPA, ZICCARDI AMELIA, GIUGLIANO MARIA, SCAPINELLI MIRIAM CONSIGLIA, PAGLIARULO ANNAMARIA, PRISCO STEFANIA, DE PASQUALE LUISA, NATALE MARIA LUISA, DE FALCO ROSANNA, VIGLIOTTI ORNELLA, AIELLO FRANCA, D'AGRESTI GIOVANNA, BASCO GIOVANNA, ASCIONE RAFFAELA, DE SIMONE FABIO, NAPPI VITTORIA, CERASUOLO MIRIAM, MANCINI MARIA RITA, GAGLIONE ILARIA, BOVENZI ANITA, OTTOVEGGIO SALVATORE, SOMMA ANNA COLOMBA, BELMONTE ADELE, CAMPANIALE SIMONA, PANICO MARIA, CALÒ MARGHERITA, LETTIERI CARMINE, TARTAGLIA STEFANIA, VARRIALE FABIANA, MONACO MARIANNA, AURIEMMA SARA, PREZIOSO BRIGIDA, GALEOTAFIORE EMILIA, TONZIELLO ERSILIA, MANCANIELLO MARCELLA, VITIELLO ANNA, TRINCHESE FELICIA, PRISCO FRANCESCA, PINTO VALERIA, CRISPINO ZENAIDE, DE FILIPPO ANTONELLA, FERRARO ELISABETTA, MARINO ROSSELLA, D'ELIA SILVIA, VETRANO MARIANNA, SIBILLO ROSSELLA, CASTALDO ANNA MARIA, FESTA STEFANIA, CAPARCO ERNESTA, DI MEOLA ANNA, SCOGNAMIGLIO MARCO, ABAGNALE ANNA, AMATRUDA SILVANA, COPPOLA CARMELA, FEDERICO ANTONIO, BALESTRINO FELICE, D'ANGELO MASSIMILIANA, MAGNOTTI SILVANA, DELLA PORTA ANNUNZIATA, CARACCILO CHIARA, PETRELLA ELENA, PRISCO MARIA, ZAZA D'AULISIO VITTORIA, ABBATE ANTONIETTA, DELLA PIETRA GIOACCHINO, MEO ROSSELLA, INFERNOSA MARIANNA, MOCCIA ROSALBA, CAMPOMORTO RAFFAELA, BRASIELLO FILOMENA, ZOPPINO DIAMANTE, DE STEFANO MILENA, ALFIERI MARIA, DI SPIRITO GIOVANNI, CASALINO CLAUDIO, ZOLFO ERNESTINA, ALBANESE ELENA, CAPASSO ROSA, D'AMICO LAURA, BUONO ENZA, ARPAIA GRAZIA, SCUDERI MARIA GRAZIA, FERRILLO ANTONELLA, GUERRERA MARIA, LANGELLA SANDRA, REA MARINELLA, IRACE LORENZO, DEVASTATO GIANMICHELE, DI DONATO LUIGI, D'AGOSTINO IDANNA, ALIPERTA MARIA ROSARIA, NATALE ANNALISA, GAROFALO EMILIA, STRAZZULLO MARGHERITA, PAPACCIO ANNA MARIA VARRIALE FRANCESCA, TORTORELLA MARIA, FRATTOLILLO MARIA, SETTEMBRE MARCELLA, PERNA ANTONIO, SIGNORE LUCIAMENA TITTI, CANCELLO MARIA, LONGOBARDI SALVATORE, MAGGIORBELLO SERGIO, DI MARIA IOLANDA, DE SIMONE MARISA, PAGANO RITA, PASSARO GIOVANNA, SASSO DANIELA, MELONE MARIANNA, CEPARULO GELSOMINA, GIUDICEPIETRO FRANCESCA, DE MARTINO STEFANIA, NAPPI MICHELA, ARIANO BRIGIDA, CORBO MOIRA, VAIANO MARIANGELA, SCHIATTARELLA SIMONA, LIPARULO GIULIA, ABATIELLO ROSANNA, DI GABRIELE MARIA, NICODEMO MARIA, CERVIZZI MANUELA, MASUCCI SILVIA, LANDOLFO RENATA, DI CHIARA GIANNI, MARESCA MARIA, IAVARONE CONCETTA, CERULLO GIUSEPPINA, POZIELLO CARMELA, COGLIANO GUIDO, FERRARO GIUSEPPE, TEDESCO CLAUDIA, LANDOLFI ANGELA, ESPOSITO GIUSEPPE, SALVIATI ELVIRA, BOCCIA IDA ANNA, PETRILLO MICHELE, GIORDANO SANTA, D'AMORE EMANUELA, PORZIO AMELIA, ESPOSITO MARIAROSARIA, BALDASCINO DANIELA EMILIA, EBARDI ANGELA, D'ANTUONO MARIANNA, ANGELONE MONICA, SCOTTO DI SUOCCIO ANASTASIA, MUGIONE CAROLINA, DE MICHELE PAOLO, MANZI ANNA, D'AREZZO IDA, AMOROSO RITA, CASSINI DESIREE, TAFURI RANIERI MARIA, AMBRUSO ANTONELLA, ABETE OLIMPIA, ANGELILLO SIMONA, SORRENTINO ANGELA, CACCAVALE ALESSANDRA, MATTIELLO LUCIA, GENGO ANNA RITA, CONTE ALFREDO, SARRACCO ANGELA, SCHIAVELLI CRISTIANA, SARNATARO SILVIA, IAZZETTA CHIARA, DEL VECCHIO ANNA MARIA, POSSEMATO ANGELO, DE MASI PAOLA, CICCARELLI EMANUELA, ABATE ANNA MARIA, SAIARDI MARIA CAROLINA, FITTIPALDI DANILIO, ROMANO ANTONELLA, LA MARCA IRENE, BECCHIMANZI CRISTINA, TAGLIALATELA SCAFATI DEBORAH, CAVALLARO ANNALISA, COPPOLA GIUSEPPINA FIORENTINA, BELLOPEDE GIUSTINA, IZZO ISIDORO, ASCOLESE LUCIANO, DEL PRETE MARIA, D'AVANZO GIUSEPPE, NAPPI GIORGINA, ELEFANTE ANNA MARIA, ZEOLI MARIA, RIENZO CARMELA, ESPOSITO BRUNELLA, GRASSO GIUSEPPINA, DI PLACIDO ADRIANA, BELLOPEDE VINCENZO, COMPARONE EUFEMIA MARIANNA, POLLASTRO MARIO, DI GUIDA CONCETTAFIDENTEA TERESA, GENOVESE CORRADO, MARINO ANNAMARIA, COPPOLA IDA, DAMIANO ANTONIETTA, BALESTRIERI ANNA, PETRELLA MARIA GABRIELLA, BARRICELLI GIULIO, CAIAZZO LILIANA, TECLA MARIANNA, FORGIONE ALESSANDRO, IOVINELLA CLAUDIA, DENZA TIZIANA LEDA, D'AMBROSIO ROSSELLA, LETIZIA MATILDE, RUSSO CARMEN, DI GENNARO FRANCESCO, CASTELLANO GIOVANNA, ESPOSITO ROSA ANTONIETTA, SANNIOLA DANILA, TARTAGLIONE VINCENZA, IZZO MATTIA, NOVIELLO PASQUALINA, NAPOLITANO VANESSA, SCARPA TERESA, VENTRONE ANNETTA, LAMBERTINO ROSALIA, VOLPE ROSALBA, GENUA

MILENA, RUSCIANO GIUSTINA PATRIZIA, PESSOLANI MARIA MADDALENA, ANGINO LEA, ROMANO STEFANIA, PALAZZO PIETRO, PARADISO ENZA, LOMBARDI MASSIMO, MANZIONE MARINICLA, PAONE ROBERTA, FINIZIO ANNAMARIA, BOCCIA ROSANNA, DONVITO MONICA, COSTANTINI MARIARITA, IACONE ANNA, BORDO ANNA, LAUSI ANGELO, BORRECA ANTONIETTA, VISCIONE SONIA, SPAGNUOLO CIRO, CITRO IRENE, DI TELLA ADRIANA, MIRANDINI SARA, SIONNE SILVANA, D'ANNA ROSA ANNA, CORTESE SANDRA, FELACO ANNARITA, FLAMMIA CINZIA, SCALDARELLA MARIA GRAZIA, BISCEGLIA MARGHERITA, GUGLIELMI FULVIO, SALSANO MARILENA, ESPOSITO CRISTINA, MONTEFUSCO RAFFAELLA, MAGLIONE ROSA, SPINELLI PAOLA, GALLO ERMELINDA, SELBITTO GELSOMINA, PISAPIA DANIELA, PORCELLI MARIO, ANNUNZIATA VALENTINA, PILONE CONCETTINA, AMBROSIO ANNA MARIA, PELLONE MARIA CONCETTA, GIUSTO GIUSEPPINA, SIMONELLI MARIA GRAZIA, DI PIETRO MASSIMO, CURSIO ROSSANA, DI LORENZO FRANCESCO, PICARIELLO ALFREDO, DI BUCCIO DANIELA, LONGO ANNA, SANNINO PATRIZIA, MAZZUOCOLO PIERGIORGIO, DI DONATO SABRINA, LAURI LORENZO, CUOZZO ROMANA, DE LUCA BOSSO VITTORIA, FARIELLO GIANLUCA, BENIGNI GIUSEPPE, MOSCATIELLO AGNESE, ANDREOZZI CARLA, TORRE MANUELA, ZEOLI GIUSEPPE, SCHIANO VERA, PARENTE PATRIZIA, CALABRESE PAOLA, ROBELLO TIZIANA, DELLO IACONO FLORINDA, LA PORTA CAROLINA, CAGGIANO DANIELA, MARINO ANNA, DELLA MONICA ANTONIO, ALTIERO MARCELLA, PISANO ROSA, CERVO ALESSANDRA, CAPONE SABRINA, IOVINE MICHELA, PASCALE CARMELA, DAVEN MANUELA, FERRIGNO MARIAGRAZIA, PIROZZI KATIA, RICCIARDI SILVIA, PESCATORE PAOLA, FALCIONE ROSSANA, PALUMBO ANTONIETTA, ACAMPA DANIELA, CICATIELLO ANNALISA, LOPREVITE CARMELA, DE ROSA EMANUELA, ATTIANESE PATRIZIO, SCARPA CARLA, BRUNO RAFFAELE, PETTRONE SALVATORE, RAUCCI BIAGIO, VALVANO ROSSELLA, VALLO MARIA TERESA, MARIA GELSOMINA, ORSI SILVA.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 578/2019, depositata in data 4.4.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sezione Quarta, nel procedimento R.G. n. 810/2019 da considerarsi parte integrante del presente avviso.
7. Il testo integrale del ricorso introduttivo n. 810/2019 di RG, dei successivi motivi aggiunti e dell'ordinanza cautelare n. 578/2019, depositata in data 4.4.2019 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli sezione Quarta, nel procedimento R.G. n. 810/2019, sono in **ALLEGATO**.

Avellino- Napoli, 17 Aprile 2019

avv. Vincenzina SALVATORE

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA*NAPOLI**

Ricorre

DEL PRETE RENATA (DLPRNT81C66A783Z) n. in Benevento il 26.3.1981 ed ivi residente al Viale Mellusi n. 67, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) unitamente alla quale elegge domicilio presso l'indirizzo pec: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825-062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it;

- *ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11;

- *resistenti*

nonché nei confronti di

LAZZARINI ANNA, n.q. di candidata collocata nella graduatoria di merito per la classe di concorso ADSS, approvata dall'USR Campania con decreto prot.n. 28879 del 30.11.2018;

- *controinteressato*

per l'annullamento, previa sospensione

della graduatoria definitiva di merito del Concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018 per il reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado nella Regione CAMPANIA, classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado, **approvata con decreto prot.n. 28879 del 30.11.2018**; ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria generale, di estremi e contenuto ignoti; **della scheda di valutazione dei titoli relativi alla ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice**; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

e per la declaratoria, anche in via cautelare

del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente per i posti comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Premessa

1. La ricorrente ha preso parte alla selezione indetta con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, intesa al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria per la Regione CAMPANIA in relazione alla classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado.
2. **La procedura selettiva prevede un'unica prova orale di natura didattico-metodologica all'esito della quale il candidato viene inserito in una graduatoria di merito regionale**, predisposta sulla base dei titoli

posseduti e della valutazione conseguita alla prova selettiva.

3. Dopo aver superato la prova orale con il punteggio di 32.00, la docente ha presentato alla Commissione esaminatrice i titoli di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15.12.2017, già conseguiti e dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 DDG. n. 85/2018 nonché dalla comunicazione di convocazione alla prova orale.

4. In particolare, la prof.ssa DEL PRETE ha dichiarato e presentato:

(i) Diploma di Specializzazione sul Sostegno riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione e conseguito il 17.2.2017 attraverso la frequenza di percorso di specializzazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami che - conformemente ai punti A.2.1. e A.2.2 - attribuisce 34 punti (15 per il punteggio e 19 per il percorso);

(ii) Certificazione linguistica livello C1 Rumeno che - conformemente al punto B.5.10 - attribuisce 6 punti;

(iii) Certificazione linguistica livello C1 Tedesco che - conformemente al punto B.5.10 - attribuisce 6 punti;

(iv) Certificazione linguistica livello C2 Inglese che - conformemente al punto B.5.10 - attribuisce 9 punti;

(v) n.2 Master universitario da 1500 ore, corrispondenti a 60 CFU, conseguiti in due differenti anni accademici che - conformemente al punto B.5.11 - attribuiscono 3 punti;

(vi) Abilitazione all'esercizio della libera professione che - conformemente al punto B.5.13 - attribuisce 1,50 punti.

*

I titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione e presentati alla

Commissione esaminatrice, ove fossero stati valutati dall'Amministrazione resistente avrebbero attribuito alla ricorrente ulteriori 20.50 punti. Con la conseguenza che la **prof.ssa DEL PRETE avrebbe avuto diritto ad ottenere il punteggio complessivo di 91,50**, pari alla sommatoria di punti 32 (per la prova orale) e punti 59.50 (per i titoli posseduti).

Inoltre, se i titoli fossero stati correttamente valutati, **la ricorrente si sarebbe certamente collocata al posto 207 della graduatoria di merito pubblicata con decreto dell'USR CAMPANIA prot.n. 28879/2018, in luogo del posto 563 attualmente occupato.**

E, però, a dispetto di ogni evidenza, **la ricorrente si trova collocata in una posizione meno favorevole per ragioni mai sottoposte all'attenzione della docente che ancora ignora il presupposto motivazionale posto a fondamento della sfavorevole determinazione.**

Inutile dire che la docente si è più volte recata presso gli Uffici dell'USR resistente; e che ha persino presentato reclamo avverso l'errata valutazione dei titoli, chiedendone la correzione.

ALCUNA RISPOSTA E' GIUNTA DALLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI.

*

Il presente ricorso, pertanto, costituisce conseguenza necessaria per ottenere chiarezza e giustizia avverso tale illegittimo procedimento. E, pertanto, è il caso del presente atto con il quale la prof.ssa Renata DEL PRETE, con il ministero del sottoscritto difensore, impugna la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADSS, approvata con il decreto prot.n. 28879 del 30.11.2018, chiedendone l'annullamento e la preventiva sospensione per le seguenti considerazioni in

Diritto

Violazione e/o falsa applicazione art. 3 DDG. 85/2018; violazione e/o falsa applicazione Tabella A allegata DM. 995/2017; violazione artt. 1 e 3 L.n. 241/1990; violazione artt. 3 e 97 Costituzione; violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; erroneità attività istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento.

La procedura con la quale l'Amministrazione resistente ha valutato i titoli dichiarati e presentati dalla ricorrente all'indomani del superamento della prova orale del concorso è affetta da illegittimità per aver violato le disposizioni di cui alla Tabella A del D.M. n.995/2017 di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riferimento ai punti A.2.1., A.2.2., B.5.10, B.5.11. B.5.13.

Infatti, l'attività compiuta dalla Commissione nella valutazione dei titoli ha investito oggettive risultanze della procedura selettiva, in quanto puntualmente e univocamente incentrata sulla assegnazione del punteggio indicato e ripartito nella Tabella A. Con la conseguenza che, **non avendo avuto alcun margine di discrezionalità, essa deve qualificarsi come attività assolutamente vincolata.**

Ciò, in quanto le regole stabilite nel bando di concorso hanno vincolato rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa ha dovuto necessariamente limitare il proprio intervento alla loro applicazione, senza alcuna possibilità di interpretazione nella attuazione dei criteri individuati dal MIUR.

Tanto, in ossequio sia del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti (che sarebbe pregiudicato ove si consentisse la modifica delle regole di gara

cristallizzate nella *lex specialis*); sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

In sostanza, quindi, qui non si è trattato di valutare discrezionalmente le capacità personali e professionali dei candidati (sulla base di titoli o di prove di esame), bensì di accertare, su presupposti rigorosamente vincolati, l'ulteriore punteggio da attribuire a coloro che avessero superato la selezione.

Tuttavia, nella fattispecie sembra essere accaduto che l'Amministrazione abbia fatto cattiva applicazione delle norme dettate con il D.M. n. 995/2017, laddove non ha valutato i titoli posseduti dal ricorrente in conformità al dettato di legge, in siffatto modo compiendo un'attività istruttoria non solo viziata sotto il sintomatico profilo della violazione di legge ma affetta persino da eccesso di potere per essere ad oggi sconosciute le ragioni per le quali questo sia avvenuto, nonostante la presentazione persino di formale reclamo avverso l'errata valutazione.

Istanza di sospensione

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, esso è *in re ipsa* in quanto il mancato accoglimento della cautela impedirebbe alla ricorrente di collocarsi in una posizione migliore e certamente utile ai fini di una proposta di assunzione a tempo indeterminato.

Inutile dire che, ove la sospensiva non venisse concessa, tale interesse nemmeno potrebbe trovare ristoro con l'esclusivo annullamento degli atti impugnati, visto che ad essere pregiudicato definitivamente sarebbe

l'aspettativa a poter insegnare.

Appare, dunque, di tutta evidenza il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile con la conseguenza che il ricorrente ha un evidente interesse a vedersi inserire in una posizione migliore, all'esito della rinnovazione dell'attività istruttoria.

D'altronde, anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dall'accoglimento della spiegata cautela. Anzi, è nello stesso interesse dell'Amministrazione non creare situazioni irreversibili, così come statuito dal CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Pqm

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito concedere la sospensiva, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, condannare le Amministrazioni resistenti alla rinnovazione della procedura di valutazione dei titoli presentati dal ricorrente e, per l'effetto, alla rettifica della successiva graduatoria definitiva.

Vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione.

Salvezze incondizionate.

Napoli,

avv. Vincenzina SALVATORE

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA*NAPOLI**

Ric. n.r.g. 810/2019

MOTIVI AGGIUNTI PER

DEL PRETE RENATA (DLPRNT81C66A783Z) n. in Benevento il 26.3.1981 ed ivi residente al Viale Mellusi n. 67, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) unitamente alla quale elegge domicilio presso l'indirizzo pec: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825-062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it;

- *ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli alla Via Diaz nr.11;

- *resistenti*

nonché nei confronti di

LAZZARINI ANNA, n.q. di candidata collocata nella graduatoria di merito per la classe di concorso ADSS, approvata dall'USR Campania con decreto prot.n. 28879 del 30.11.2018;

- *controinteressato*

per l'annullamento, previa sospensione

del decreto prot. n. 422 dell'8.1.2019 con il quale l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania ha approvato le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per le regioni CAMPANIA e MOLISE nonché le allegate graduatorie; **del decreto prot. n. 5640 del 25.2.2019** con il quale l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania ha approvato le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per le regioni CAMPANIA e MOLISE nonché le allegate graduatorie; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

e per la declaratoria, anche in via cautelare

del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente per i posti comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Premessa

- 1.** La ricorrente ha preso parte alla selezione indetta con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, intesa al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria per la Regione CAMPANIA in relazione alla classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado.
- 2.** **La procedura selettiva prevede un'unica prova orale di natura didattico-metodologica all'esito della quale il candidato viene inserito in**

una graduatoria di merito regionale, predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita alla prova selettiva.

3. Dopo aver superato la prova orale con il punteggio di 32.00, la docente ha presentato alla Commissione esaminatrice i titoli di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15.12.2017, già conseguiti e dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 DDG. n. 85/2018 nonché dalla comunicazione di convocazione alla prova orale.

4. In particolare, la prof.ssa DEL PRETE ha dichiarato e presentato:

(i) Diploma di Specializzazione sul Sostegno riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione e conseguito il 17.2.2017 attraverso la frequenza di percorso di specializzazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami che - conformemente ai punti A.2.1. e A.2.2 - attribuisce 34 punti (15 per il punteggio e 19 per il percorso);

(ii) Certificazione linguistica livello C1 Rumeno che - conformemente al punto B.5.10 - attribuisce 6 punti;

(iii) Certificazione linguistica livello C1 Tedesco che - conformemente al punto B.5.10 - attribuisce 6 punti;

(iv) Certificazione linguistica livello C2 Inglese che - conformemente al punto B.5.10 - attribuisce 9 punti;

(v) n.2 Master universitario da 1500 ore, corrispondenti a 60 CFU, conseguiti in due differenti anni accademici che - conformemente al punto B.5.11 - attribuiscono 3 punti;

(vi) Abilitazione all'esercizio della libera professione che - conformemente al punto B.5.13 - attribuisce 1,50 punti.

*

I titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione e presentati alla Commissione esaminatrice, ove fossero stati valutati dall'Amministrazione resistente avrebbero attribuito alla ricorrente ulteriori 20.50 punti. Con la conseguenza che la **prof.ssa DEL PRETE avrebbe avuto diritto ad ottenere il punteggio complessivo di 91,50**, pari alla sommatoria di punti 32 (per la prova orale) e punti 59.50 (per i titoli posseduti).

Inoltre, se i titoli fossero stati correttamente valutati, **la ricorrente NELLE SUCCESSIVE GRADUATORIE IMPUGNATE CON IL PRESENTE GRAVAME si sarebbe certamente collocata al posto 243 della graduatoria di merito, in luogo del posto 590 attualmente occupato.**

E, però, a dispetto di ogni evidenza, **la ricorrente si trova collocata in una posizione meno favorevole per ragioni mai sottoposte all'attenzione della docente che ancora ignora il presupposto motivazionale posto a fondamento della sfavorevole determinazione.**

Inutile dire *che* la docente si è più volte recata presso gli Uffici dell'USR resistente; *e che* ha persino presentato reclamo avverso l'errata valutazione dei titoli, chiedendone la correzione.

ALCUNA RISPOSTA E' GIUNTA DALLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI.

*

Il presente atto, pertanto, costituisce conseguenza necessaria per ottenere chiarezza e giustizia avverso tale illegittimo procedimento. E, pertanto, è il caso del presente atto con il quale la prof.ssa Renata DEL PRETE, con il ministero del sottoscritto difensore, impugna anche le successive graduatorie di merito per la classe di concorso ADSS, approvate con **il decreto prot. n. 422 dell'8.1.2019 e con il decreto prot.n. 5640 del 25.2.2019**, chiedendone

l'annullamento e la preventiva sospensione per le seguenti considerazioni in

Diritto

Violazione e/o falsa applicazione art. 3 DDG. 85/2018; violazione e/o falsa applicazione Tabella A allegata DM. 995/2017; violazione artt. 1 e 3 L.n. 241/1990; violazione artt. 3 e 97 Costituzione; violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione; erroneità attività istruttoria; disparità di trattamento; contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento.

La procedura con la quale l'Amministrazione resistente ha valutato i titoli dichiarati e presentati dalla ricorrente all'indomani del superamento della prova orale del concorso è affetta da illegittimità per aver violato le disposizioni di cui alla Tabella A del D.M. n.995/2017 di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, con particolare riferimento ai punti A.2.1., A.2.2., B.5.10, B.5.11. B.5.13.

Infatti, l'attività compiuta dalla Commissione nella valutazione dei titoli ha investito oggettive risultanze della procedura selettiva, in quanto puntualmente e univocamente incentrata sulla assegnazione del punteggio indicato e ripartito nella Tabella A. Con la conseguenza che, **non avendo avuto alcun margine di discrezionalità, essa deve qualificarsi come attività assolutamente vincolata.**

Ciò, in quanto le regole stabilite nel bando di concorso hanno vincolato rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa ha dovuto necessariamente limitare il proprio intervento alla loro applicazione, senza alcuna possibilità di interpretazione nella attuazione dei criteri individuati dal MIUR.

Tanto, in ossequio sia del principio di tutela della *par condicio* dei concorrenti

(che sarebbe pregiudicato ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis*); sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

In sostanza, quindi, qui non si è trattato di valutare discrezionalmente le capacità personali e professionali dei candidati (sulla base di titoli o di prove di esame), bensì di accertare, su presupposti rigorosamente vincolati, l'ulteriore punteggio da attribuire a coloro che avessero superato la selezione.

Tuttavia, nella fattispecie sembra essere accaduto che l'Amministrazione abbia fatto cattiva applicazione delle norme dettate con il D.M. n. 995/2017, laddove non ha valutato i titoli posseduti dal ricorrente in conformità al dettato di legge, in siffatto modo compiendo un'attività istruttoria non solo viziata sotto il sintomatico profilo della violazione di legge ma affetta persino da eccesso di potere per essere ad oggi sconosciute le ragioni per le quali questo sia avvenuto, nonostante la presentazione persino di formale reclamo avverso l'errata valutazione.

Istanza di sospensione

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, esso è *in re ipsa* in quanto il mancato accoglimento della cautela impedirebbe alla ricorrente di collocarsi in una posizione migliore e certamente utile ai fini di una proposta di assunzione a tempo indeterminato.

Inutile dire che, ove la sospensiva non venisse concessa, tale interesse nemmeno potrebbe trovare ristoro con l'esclusivo annullamento degli atti

impugnati, visto che ad essere pregiudicato definitivamente sarebbe l'aspettativa a poter insegnare.

Appare, dunque, di tutta evidenza il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile con la conseguenza che il ricorrente ha un evidente interesse a vedersi inserire in una posizione migliore, all'esito della rinnovazione dell'attività istruttoria.

D'altronde, anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dall'accoglimento della spiegata cautela. Anzi, è nello stesso interesse dell'Amministrazione non creare situazioni irreversibili, così come statuito dal CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Pqm

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito concedere la sospensiva, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, condannare le Amministrazioni resistenti alla rinnovazione della procedura di valutazione dei titoli presentati dal ricorrente e, per l'effetto, alla rettifica della successiva graduatoria definitiva. Vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione.

Salvezze incondizionate.

Napoli,

avv. Vincenzina SALVATORE

Pubblicato il 04/04/2019

N.00578_2019 REG.PROV.CAU.
N. 00810/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 810 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Renata Del Prete, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Salvatore, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca eUSR – Ufficio Scolastico
Regionale della Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, con domicilio
digitale presso la pec del difensore e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via
Armando Diaz n. 11;

nei confronti

Anna Lazzarini, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1.della graduatoria definitiva di merito del Concorso indetto con D.D.G. n. 85/2018

per il reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado nella Regione CAMPANIA, classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado, approvata con decreto prot.n. 28879 del 30/11/2018; ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria generale, di estremi e contenuto ignoti; della scheda di valutazione dei titoli relativi alla ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice;

2.di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

e

per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente per i posti comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado;

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati:

3.del decreto prot. n. 422 dell'08/01/2019 con il quale l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania ha approvato le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per le regioni CAMPANIA e MOLISE nonché le allegate graduatorie; del decreto prot. n. 5640 del 25/02/2019 con il quale l'Ufficio Scolastico regionale per la Campania ha approvato le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per le regioni CAMPANIA e MOLISE nonché le allegate graduatorie;

4.di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università

e della Ricerca e dell'USR Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado;

RITENUTA – all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare – l'opportunità che l'Amministrazione Scolastica riesamini la fattispecie, procedendo nuovamente alla valutazione dei titoli presentati dall'istante, dando conto espressamente degli esiti di detta rivalutazione, in ragione del grave nocumento cui la parte ricorrente assume di essere esposta, in relazione alla corretta collocazione nella graduatoria finale e all'assegnazione della cattedra;

RITENUTO che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, disponendo, se del caso, l'inserimento del ricorrente in graduatoria nella posizione così ottenuta;

CONSIDERATO che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impuginate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale,

suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente

sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o

informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 06/11/2019 con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede:

- a) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- b) ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- d) condanna l'Amministrazione al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500,00# (euro cinquecento/00#);
- e) fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 06/11/2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO